



Nn. 1144, 720 e 959-A/R

RELAZIONE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Relatore GRASSI)

Comunicata alla Presidenza il 23 luglio 2020

A seguito del rinvio in Commissione, deliberato dall'Assemblea nella seduta dell'8 ottobre 2019, dei disegni di legge nn. 1144, 720 e 959 per i quali la Commissione era stata autorizzata a riferire oralmente

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione (n. 1144)

d'iniziativa dei deputati IEZZI, SARTI, MOLINARI, D'UVA, BORDONALI, BRESCIA, DE ANGELIS, MACINA, GIGLIO VIGNA, ALAIMO, INVERNIZZI, BALDINO, MATURI, BERTI, STEFANI, BILOTTI, TONELLI, CORNELI, VINCI, DADONE, D'AMBROSIO, DIENI, Francesco SILVESTRI, Elisa TRIPODI e FRASSINI

(V. Stampato Camera n. 1171)

approvato dalla Camera dei deputati il 12 marzo 2019

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 13 marzo 2019

E SUI

DISEGNI DI LEGGE

Distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione (n. 720)

d'iniziativa dei senatori BARBONI, BERNINI, TIRABOSCHI, AIMI, PAGANO, FLORIS, BATTISTONI, MODENA, VITALI, FANTETTI, SICLARI, MALAN, BERARDI, PEROSINO, CESARO, TOFFANIN, SERAFINI, TESTOR, MASINI, MINUTO, DE SIANO e BERUTTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 LUGLIO 2018

Distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione (n. 959)

d'iniziativa del senatore CROATTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 NOVEMBRE 2018

dei quali la Commissione propone l'assorbimento nel disegno di legge n. 1144

NONCHÉ SULLE

PETIZIONI

dei signori Danilo GRECHI, Filippo PRIOLI, Fabio TRAVERSI, Massimo TARDUCCI e di altri cittadini (n. 326)

PERVENUTA ALLA PRESIDENZA IL 6 MARZO 2019

dei signori Mauro BALDACCI, Fiorenza PISANI, Simone SALUCCI, Elio FELICI, Giorgio GABRIELLI, Girolamo BALDACCI, Violetta SEVERINI, Giovanni Battista FELICI, Alberto LUZI e di altri cittadini (n. 351)

PERVENUTA ALLA PRESIDENZA IL 29 APRILE 2019

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	4
Pareri:		
– della 5 ^a Commissione permanente	»	8
– della Commissione parlamentare per le questioni regionali	»	9
Disegni di legge:		
– n. 1144, testo approvato dalla Camera dei deputati e testo proposto dalla Commissione	»	10
– n. 720, d’iniziativa dei senatori Barboni ed altri	»	14
– n. 959, d’iniziativa del senatore Croatti	»	16
Petizioni:		
– n. 326, presentata dai signori Danilo Grechi ed altri ..	»	18
– n. 351, presentata dai signori Mauro Baldacci ed altri .	»	19

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno di legge ha ad oggetto il distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione Marche e la loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini.

La Commissione Affari costituzionali del Senato, il 23 luglio 2019, ha licenziato una prima volta il provvedimento, nel medesimo testo approvato alla Camera dei deputati il precedente 12 marzo, con conseguente assorbimento dei disegni di legge connessi n. 720 e n. 959, già esaminati congiuntamente.

Dopo il rinvio deliberato dall'Assemblea ai sensi dell'articolo 93, comma 6, del Regolamento nella seduta dell'8 ottobre 2019, la Commissione ha svolto, come richiesto, un nuovo e approfondito esame del provvedimento, che si è concluso il 24 giugno 2020 con un mandato a riferire favorevolmente, senza modifiche al testo.

È opportuno ripercorrere brevemente le tappe del procedimento.

Ci troviamo nell'ambito della procedura prevista dall'articolo 132, secondo comma, della Costituzione, che consente, con legge della Repubblica, sentiti i Consigli regionali e previa approvazione con *referendum* della maggioranza delle popolazioni interessate, il distacco dei comuni che ne facciano richiesta da una regione e la loro aggregazione a un'altra.

I *referendum* per il distacco dalla regione Marche e l'aggregazione alla regione Emilia-Romagna si sono svolti nei due comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio il 24 e 25 giugno 2007, con risultato positivo. Si tratta di due piccole realtà che in totale contano circa 2.500 abitanti e sono prossime all'Alta Valmarecchia dove, già nel 2009, altri sette comuni sono stati aggregati all'Emilia-Romagna.

Il Consiglio regionale dell'Emilia Romagna ha espresso il proprio parere favorevole, con risoluzione del 17 aprile 2012 dell'Assemblea legislativa, mentre il Consiglio regionale delle Marche ha espresso il proprio avviso contrario solo con l'approvazione della mozione n. 492 nella seduta del Consiglio regionale n. 128 del 16 aprile 2019.

In quest'ultimo atto di indirizzo, la contrarietà alla proposta è stata argomentata con il superamento dell'esito referendario del 2007, perché nei dodici anni nel frattempo trascorsi si sarebbe determinata una naturale evoluzione demografica e culturale e dunque un superamento della posizione referendaria.

Va però sottolineato che il parere della regione Marche è stato espresso solo dopo l'approvazione del disegno di legge in prima lettura da parte della Camera dei deputati. Per lungo tempo, infatti, la regione non ha ritenuto di fornire riscontro alla richiesta di parere da parte del Ministro per gli affari regionali. Anche nella legislatura corrente la Presidenza della Commissione Affari costituzionali della Camera, prima di avviare il dibattito sul procedimento, ha ulteriormente sollecitato il Consiglio regionale ad esprimersi, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione. Di fronte alla risposta del presidente del Consiglio regionale delle Marche, che segnalava l'impossibilità (poi evidentemente superata) di giungere all'espressione del parere in ragione della asserita non attendibilità degli esiti di una consultazione referendaria che si era tenuta dodici anni prima, la Camera dei deputati ha deciso di proseguire l'esame.

Il testo, che riproduce, con alcune modifiche, quello di un analogo disegno di legge della scorsa legislatura giunto all'esame dell'Assemblea della Camera dei deputati senza che l'*iter* si ultimasse, prevede che i comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio della provin-

cia di Pesaro e Urbino siano distaccati dalla regione Marche per essere aggregati alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini.

La Commissione ha svolto un'istruttoria particolarmente accurata.

Nel primo esame in sede referente, il provvedimento è stato trattato nel corso di nove sedute plenarie tra aprile e luglio 2019, nonché di un articolato ciclo di audizioni informali, che ha coinvolto tutte le realtà istituzionali del territorio: il presidente della regione Marche, un assessore delegato dal presidente della regione Emilia-Romagna, i sindaci di Montecopiolo e Sassofeltrio, i presidenti delle province e i prefetti di Pesaro-Urbino e Rimini, i rappresentanti delle Camere di commercio delle Marche e della Romagna e dell'Unione montana del Montefeltro.

Sono stati sentiti anche i rappresentanti dei comitati che si sono costituiti contro l'aggregazione dei due comuni all'Emilia-Romagna: alcuni cittadini di Montecopiolo e di Sassofeltrio, infatti, avevano promosso una raccolta di firme, peraltro non autenticate, e presentato al Senato, rispettivamente, le petizioni n. 326 e n. 351, per chiedere di sospendere la procedura di distacco dalla regione Marche.

I *referendum* del 2007, tuttavia, rappresentano l'unica espressione di volontà giuridicamente rilevante delle popolazioni interessate. Poiché da queste consultazioni sono trascorsi ormai dodici anni, era tuttavia apparso opportuno verificare anche se, in questo tempo, i rappresentanti delle comunità locali non avessero modificato il loro orientamento politico al riguardo, alla luce della naturale evoluzione demografica e culturale dei due territori in questione.

La Commissione aveva allora ritenuto di approvare un ordine del giorno (G/1144/1/1), presentato dal senatore Calderoli, con il quale si invitavano i Consigli comunali dei due comuni ad adottare deliberazioni volte a

confermare politicamente la volontà dei propri cittadini, validamente espressa con i *referendum* del 24 e 25 giugno 2007.

Il comune di Sassofeltrio ha ritenuto di trasmettere, quale espressione della propria volontà, la delibera n. 1, approvata l'8 febbraio 2019, con la quale era stata respinta una proposta di deliberazione avente ad oggetto il « parere contrario al disegno di legge sul distacco del Comune di Sassofeltrio dalla Regione Marche e sua aggregazione alla Regione Emilia-Romagna ».

Il nuovo consiglio comunale di Montecopiolo, eletto il 26 maggio 2019 con una maggioranza diversa rispetto a quello uscente, il giorno stesso del suo insediamento, l'11 giugno, ha invece approvato all'unanimità la delibera n. 28, con la quale ha dichiarato di non potersi pronunciare in merito alla richiesta presentata dal Senato della Repubblica in seguito all'approvazione dell'ordine del giorno G/1144/1/1. Richiamando l'articolo 132 della Costituzione, il Consiglio comunale ha demandato la decisione al riguardo al Parlamento, chiedendo di porre fine a una fase di incertezza lunga dodici anni. In sede di adozione della delibera, peraltro, il Consiglio comunale ha respinto un emendamento con il quale si richiedeva al Senato il tempo necessario all'indizione di una nuova consultazione dei cittadini di Montecopiolo.

È stato alla luce di tutto ciò che la Commissione ha ritenuto di procedere alla conclusione positiva dell'esame del disegno di legge, nel testo approvato dalla Camera.

A seguito del voto dell'Assemblea sul rinvio del testo in Commissione è stato deliberato un ulteriore ciclo di audizioni informali. Sono stati perciò sentiti: i sindaci di altri comuni della valle del Conca, nella provincia di Pesaro e Urbino, ovvero Mercatino Conca, Monte Grimano e Monte Cerignone (da notare che nei primi due, nel 2008, si era tenuto con esito negativo un *referendum* per l'aggregazione all'Emilia-Romagna); i

sindaci di quattro dei sette comuni dell'alta Valmarecchia, già distaccati dalle Marche nel 2009, ovvero Casteldieci, Novafeltria, Pennabilli e San Leo; il dirigente scolastico dell'Istituto comprensivo « Raffaello Sanzio » di Mercatino Conca; i rappresentanti della CISL delle Marche, della Confederazione italiana dell'agricoltura delle Marche e della Confcommercio di Pesaro e Urbino; infine, Michele Della Morte, professore ordinario di diritto costituzionale dell'Università del Molise.

Nonostante fosse già emerso un quadro più che esaustivo del contesto nel quale il disegno di legge interviene e delle conseguenze della sua approvazione, è stato tuttavia richiesto, da parte del gruppo del Partito democratico, un ulteriore approfondimento istruttorio sul tema specifico della legittimità, nel silenzio della Costituzione e della legge n. 352 del 1970, di un'eventuale richiesta di tenere un nuovo *referendum* da parte dei comuni interessati.

Sono stati così sentiti: Alessandro Gentilini, ricercatore dell'Istituto di studi sui sistemi regionali federali e sulle autonomie « Massimo Severo Giannini » del CNR; Ines Ciolli, professore associato dell'Università di Roma « La Sapienza »; Antonio D'Atena, professore ordinario dell'Università di Roma « La Sapienza »; Antonio Galletti, Presidente dell'Ordine degli avvocati di Roma; Gaetano Azzariti, professore ordinario dell'Università di Roma « La Sapienza »; Francesco Bilancia, professore ordinario dell'Università degli studi « G. d'Annunzio » di Chieti-Pescara. Soprattutto, sono stati auditi, per l'Ufficio centrale per il *referendum* presso la Suprema Corte di cassazione, il presidente *pro tempore*, Vincenzo Di Cerbo, e il consigliere Franco De Stefano. Altri esperti hanno poi inviato contributi scritti.

La questione si è inevitabilmente ampliata a quella della perdurante validità, a distanza di diversi anni, del voto popolare: sul punto, le posizioni degli esperti non sono unanimi,

anche se concorde è la constatazione per la quale, secondo la lettera dell'articolo 132 della Costituzione, l'iniziativa di un nuovo *referendum* deve provenire esclusivamente dai Consigli comunali, rispetto ai quali non possono supplire altri organi, nemmeno il Parlamento.

Un'eventualità, peraltro, come già richiamato, esclusa da entrambi i comuni, e ciò solo sarebbe sufficiente a fugare ogni dubbio. Se poi ci si vuole richiamare ai precedenti in materia, è bene ricordare che il comune di Sappada è stato distaccato dalla regione Veneto per essere aggregato al Friuli Venezia Giulia dalla legge 5 dicembre 2017, n. 182, intervenuta ben dieci anni dopo il *referendum*, celebrato il 21 dicembre 2007.

Inoltre, è stata rilevata da più parti la necessità che la nuova richiesta di *referendum* sia preceduta da un atto formale che concluda negativamente l'*iter* legislativo in corso. In particolare, questo argomento è stato richiamato dagli stessi componenti dell'Ufficio centrale per il *referendum*, i quali, pur senza poter anticipare in astratto l'esito concreto di un giudizio meramente eventuale, hanno fatto notare come si tratti di un logico prerequisite di ricevibilità della richiesta.

Successivamente al rinvio, la Commissione ha esaminato il disegno di legge nel corso di sette sedute plenarie, decidendo di mantenere il testo inalterato e confermare, pur nella diversità di posizioni emerse, il conferimento del mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea. È stato anche approvato un ordine del giorno con il quale la Commissione si impegna a modificare la legge n. 352 del 1970 al fine di prevedere un termine per l'espressione del parere sul distacco-aggregazione da parte delle regioni coinvolte.

Alla luce delle risultanze dell'istruttoria compiuta, prima e dopo il rinvio, tutto dipende a favore dell'approvazione di un provvedimento che dovrebbe consentire alla vo-

lontà espressa secondo Costituzione da due comunità di essere finalmente tradotta in legge.

Passando a esaminare il contenuto della proposta, l'articolo 1 dispone il distacco dei due comuni dalla regione Marche per essere aggregati alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, in considerazione della loro particolare collocazione territoriale e dei peculiari legami storici, economici e culturali con i comuni limitrofi della medesima provincia.

L'articolo 2 prevede la nomina, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge, di un commissario straordinario per procedere, insieme alle amministrazioni coinvolte, agli adempimenti necessari per attuare il trasferimento dei due comuni. Il commissario è nominato dal Ministro dell'interno, previo parere delle regioni Emilia-Romagna e Marche e della provincia di Rimini, anche al fine di individuare l'amministrazione che sosterrà, nell'ambito dei propri stanziamenti di bilancio, gli oneri connessi all'attività del commissario.

Gli enti coinvolti nell'attuazione del trasferimento provvedono ciascuno agli adempimenti di propria competenza e, nel caso di adempimenti che implicino il concorso di più enti, questi provvedono d'intesa tra loro e con il commissario. In ogni caso, il processo di trasferimento dovrà essere svolto nel rispetto di una serie di garanzie quali: la continuità nelle prestazioni e nell'erogazione dei servizi; la definizione dei profili successivi; la piena conoscibilità delle normative da applicare e delle procedure da seguire; l'assistenza ai cittadini, enti e imprese. Inoltre, nella fase transitoria dovranno comunque essere garantiti gli interessi primari dei residenti nei territori dei due comuni, tra cui l'incolumità pubblica, la tutela della salute e la parità di accesso alle prestazioni.

Gli adempimenti connessi al trasferimento devono essere completati dagli enti coinvolti

entro centottanta giorni. Nel caso in cui entro tale termine non sia completato il trasferimento, il commissario fissa un ulteriore termine, allo scadere del quale il commissario stesso provvede all'esecuzione degli adempimenti eventualmente mancanti. In ogni caso, il trasferimento dovrà compiersi entro un anno dell'entrata in vigore della legge.

Con una disposizione in materia elettorale viene chiarito che i comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio, in conseguenza del trasferimento, cessano di far parte dei collegi uninominali Marche 06 (Camera) e Marche 01 (Senato) ed entrano a far parte dei collegi uninominali Emilia-Romagna 15 (Camera) ed Emilia-Romagna 01 (Senato), indicati, rispettivamente, nelle tabelle A1 e B1 allegate al decreto legislativo n. 189 del 2017.

Si dispone, inoltre, in ordine al trasferimento degli atti e degli affari amministrativi pendenti al momento dell'entrata in vigore della legge ai nuovi organi competenti e si rinvia, per la rimodulazione dei trasferimenti erariali alle province, a quanto previsto in materia dal decreto-legge n. 2 del 2010.

L'ultimo comma dell'articolo 2 reca la clausola di neutralità finanziaria, secondo la quale l'attuazione del provvedimento non deve comportare oneri. È inoltre specificato che le amministrazioni interessate provvedono alle attività derivanti dall'attuazione del provvedimento nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Infine, l'articolo 3 dispone in ordine alla entrata in vigore della legge.

I connessi disegni di legge n. 720 e n. 959, d'iniziativa rispettivamente del senatore Barboni e altri e del senatore Croatti, che risultano assorbiti, hanno contenuto sostanzialmente analogo a quello della proposta approvata dalla Camera dei deputati.

GRASSI, *relatore*

PARERE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: RIVOLTA)

sul disegno di legge n. 1144

5 febbraio 2020

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo.

**PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE
PER LE QUESTIONI REGIONALI**

(Estensore: senatore CAMPARI)

sul disegno di legge n. 1144

14 maggio 2019

La Commissione,

esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge n. 1144, approvato dalla Camera dei deputati;

richiamato il parere reso dalla Commissione nella seduta del 6 marzo in occasione dell'esame del provvedimento presso la Camera;

rilevato che:

nel corso dell'*iter* alla Camera è stato dato seguito all'osservazione contenuta nel precedente parere e volta a richiedere l'individuazione di un termine per l'espressione dei pareri da parte degli enti territoriali coinvolti nel procedimento di nomina del commissario preposto agli adempimenti necessari al trasferimento dei comuni, nonché la definizione delle conseguenze della mancata espressione dei pareri stessi;

la materia trattata dal disegno di legge rientra, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione, nell'ambito della potestà legislativa esclusiva dello Stato, in quanto il predetto articolo prevede che il distacco e trasferimento di comuni da una regione a un'altra avvenga con legge della Repubblica,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

—

Art. 1.

(Distacco e aggregazione)

1. I comuni di Montecopiolo e di Sassofeltrio sono distaccati dalla regione Marche e sono aggregati alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, in considerazione della loro particolare collocazione territoriale e dei peculiari legami storici, economici e culturali con i comuni limitrofi della medesima provincia.

Art. 2.

(Adempimenti amministrativi)

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'interno, con proprio decreto, nomina un commissario con il compito di promuovere gli adempimenti necessari all'attuazione dell'articolo 1.

2. Il commissario di cui al comma 1 è nominato dal Ministro dell'interno, sentite la regione Emilia-Romagna, la regione Marche e la provincia di Rimini, anche al fine di individuare l'amministrazione che, nell'ambito dei propri stanziamenti di bilancio, ha il compito di sostenere gli oneri derivanti dall'attività dello stesso commissario. Gli enti territoriali di cui al primo periodo si esprimono nel termine di dieci giorni dalla richiesta del parere, decorso il quale il Ministro dell'interno può comunque procedere alla nomina. Le regioni Marche ed Emilia-Romagna e le province di Pesaro e Urbino e di Rimini provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza. Ove gli adempimenti

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

—

Art. 1.

*(Distacco e aggregazione)**Identico*

Art. 2.

*(Adempimenti amministrativi)**Identico*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

richiedano il concorso di due o più tra i citati enti, questi provvedono d'intesa tra loro e con il commissario nominato ai sensi del comma 1. Gli enti istituzionali interessati concorrono, nel rispetto del principio di leale collaborazione, agli adempimenti necessari all'attuazione dell'articolo 1 per mezzo di accordi, intese e atti congiunti, garantendo continuità nelle prestazioni e nell'erogazione dei servizi e definendo e regolando i profili successivi, anche in materia di beni demaniali e patrimoniali disponibili e indisponibili e in materia fiscale e finanziaria. Gli enti interessati, nella fase transitoria, garantiscono la piena conoscibilità delle normative da applicare e delle procedure da seguire nei diversi ambiti di loro competenza e prestano ai residenti, agli enti e alle imprese l'assistenza necessaria affinché il processo di distacco e aggregazione arrechi ad essi il minor disagio possibile. Gli enti interessati devono comunque assicurare, nella fase transitoria, l'incolumità pubblica, la tutela della salute, la parità di accesso alle prestazioni e ogni altro interesse primario dei residenti nei territori dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio.

3. I sindaci dei comuni di cui all'articolo 1 partecipano, con funzioni consultive, alle attività di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.

4. Le regioni Marche ed Emilia-Romagna e le province di Pesaro e Urbino e di Rimini provvedono agli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Ove uno o più tra tali adempimenti non siano stati espletati entro il predetto termine, il commissario di cui al citato comma 1 fissa un ulteriore congruo termine; agli adempimenti che risultino non ancora espletati allo scadere di tale ulteriore termine provvede il commissario stesso, con proprio atto, in ogni caso assicurando che gli adem-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

pimenti necessari siano posti in essere entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. In conseguenza delle variazioni territoriali previste dalla presente legge, i comuni di Montecopiolo e di Sassofeltrio cessano di far parte dei collegi uninominali Marche 06 e Marche 01, di cui, rispettivamente, alle tabelle A1 e B1 allegare al decreto legislativo 12 dicembre 2017, n. 189, ed entrano a fare parte dei collegi Emilia-Romagna 15 ed Emilia-Romagna 01, di cui, rispettivamente, alle medesime tabelle A1 e B1.

6. Gli atti e gli affari amministrativi pendenti, alla data di entrata in vigore della presente legge, presso organi dello Stato costituiti nell'ambito della provincia di Pesaro e Urbino o della regione Marche e relativi a cittadini e a enti compresi nel territorio dei comuni di cui all'articolo 1 sono attribuiti alla competenza dei rispettivi organi e uffici costituiti nell'ambito della provincia di Rimini o della regione Emilia-Romagna.

7. Per la rimodulazione dei trasferimenti erariali alle province, si applica l'articolo 4, comma 9-bis, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42.

8. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività derivanti dall'attuazione della presente legge nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 3.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 3.

(Entrata in vigore)

Identico

DISEGNO DI LEGGE N. 720

D'INIZIATIVA DEI SENATORI BARBONI ED ALTRI

Art. 1.

(Distacco e aggregazione)

1. I comuni di Montecopiolo e di Sassofeltrio sono distaccati dalla regione Marche e sono aggregati alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, in considerazione della loro particolare collocazione territoriale e dei peculiari legami storici, economici e culturali con i comuni limitrofi della medesima provincia.

Art. 2.

(Adempimenti amministrativi)

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'interno, con proprio decreto, nomina un commissario con il compito di promuovere gli adempimenti necessari all'attuazione dell'articolo 1.

2. Il commissario di cui al comma 1 è nominato dal Ministro dell'interno, sentite la regione Emilia-Romagna, la regione Marche e la provincia di Rimini, anche al fine di individuare l'amministrazione che, nell'ambito dei propri stanziamenti di bilancio, ha il compito di sostenere gli oneri derivanti dall'attività dello stesso commissario. Le regioni Marche ed Emilia-Romagna e le province di Pesaro e Urbino e di Rimini provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza. Ove gli adempimenti richiedano il concorso di due o più tra i citati enti, questi provvedono d'intesa tra loro e con il commissario nominato ai sensi del comma 1. Gli enti istituzionali interessati concorrono, nel rispetto del principio di leale collaborazione, agli adempimenti necessari all'attuazione

dell'articolo 1 per mezzo di accordi, intese e atti congiunti, garantendo continuità nelle prestazioni e nell'erogazione dei servizi e definendo e regolando i profili successori, anche in materia di beni demaniali e patrimoniali disponibili e indisponibili e in materia fiscale e finanziaria. Gli enti interessati, nella fase transitoria, garantiscono la piena conoscibilità delle normative da applicare e delle procedure da seguire nei diversi ambiti di loro competenza e prestano ai residenti, agli enti e alle imprese l'assistenza necessaria affinché il processo di distacco e aggregazione arrechi ad essi il minor disagio possibile. Gli enti interessati devono comunque assicurare, nella fase transitoria, l'incolumità pubblica, la tutela della salute, la parità di accesso alle prestazioni e ogni altro interesse primario dei residenti nei territori dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio.

3. I sindaci dei comuni di cui all'articolo 1 partecipano, con funzioni consultive, alle attività di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.

4. Le regioni Marche ed Emilia-Romagna e le province di Pesaro e Urbino e di Rimini provvedono agli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Ove uno o più tra tali adempimenti non siano stati espletati entro il predetto termine, il commissario di cui al citato comma 1 fissa un ulteriore congruo termine; agli adempimenti che risultino non ancora espletati allo scadere di tale ulteriore termine provvede il commissario stesso, con proprio atto, in ogni caso assicurando che gli adempimenti necessari siano posti in essere entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. In conseguenza delle variazioni territoriali previste dalla presente legge, i comuni di Montecopiolo e di Sassofeltrio cessano di far parte dei collegi Marche 06 e Marche 01, di cui, rispettivamente, alle tabelle A.1 e B.1 allegate al decreto legislativo 12 dicem-

bre 2017, n. 189, ed entrano a fare parte dei collegi Emilia-Romagna 15 ed Emilia-Romagna 01, di cui, rispettivamente, alle medesime tabelle A.1 e B.1.

6. Gli atti e gli affari amministrativi pendenti, alla data di entrata in vigore della presente legge, presso organi dello Stato costituiti nell'ambito della provincia di Pesaro e Urbino o della regione Marche e relativi a cittadini e a enti compresi nel territorio dei comuni di cui all'articolo 1 sono attribuiti alla competenza dei rispettivi organi e uffici costituiti nell'ambito della provincia di Rimini o della regione Emilia-Romagna.

7. Per la rimodulazione dei trasferimenti erariali alle province, si applica l'articolo 4,

comma 9-*bis*, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42.

8. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 3.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE N. 959

D'INIZIATIVA DEL SENATORE CROATTI

Art. 1.

(Distacco e aggregazione)

1. I comuni di Montecopiolo e di Sassofeltrio sono distaccati dalla regione Marche e sono aggregati alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, in considerazione della loro particolare collocazione territoriale e dei peculiari legami storici, economici e culturali con i comuni limitrofi della medesima provincia.

Art. 2.

(Adempimenti amministrativi)

1. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'interno nomina, con proprio decreto e sentite le regioni Emilia-Romagna e Marche e le province di Rimini e di Pesaro e Urbino, un commissario con il compito di promuovere gli adempimenti necessari per l'attuazione dell'articolo 1.

2. Il commissario di cui al comma 1, d'intesa con le regioni Emilia-Romagna e Marche e con le province di Rimini e di Pesaro e Urbino, individua l'amministrazione che ha il compito di sostenere gli oneri derivanti dall'attività del commissario medesimo. Gli enti interessati concorrono, nel rispetto del principio di leale collaborazione, agli adempimenti necessari all'attuazione dell'articolo 1 per mezzo di accordi, intese e atti congiunti, garantendo continuità nelle prestazioni e nell'erogazione dei servizi e definendo e regolando i profili successivi, anche in materia di beni demaniali e patrimoniali, disponibili e indisponibili, nonché in materia fiscale e finanziaria. Il processo

di distacco e aggregazione deve essere effettuato assicurando l'incolumità pubblica, la tutela della salute, la parità di accesso alle prestazioni e ogni altro interesse primario dei residenti dei territori coinvolti, arrecando loro il minor disagio possibile.

3. I sindaci dei comuni di cui all'articolo 1 partecipano, con funzioni consultive, alle attività di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.

4. Le regioni Marche ed Emilia-Romagna e le province di Pesaro e Urbino e di Rimini provvedono agli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Ove uno o più tra tali adempimenti non siano stati espletati entro il predetto termine, il commissario di cui al citato comma 1 fissa un ulteriore congruo termine; agli adempimenti che risultino non ancora espletati allo scadere di tale ulteriore termine provvede il commissario stesso, con proprio atto, in ogni caso assicurando che gli adempimenti necessari siano posti in essere entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. In conseguenza delle variazioni territoriali previste dalla presente legge, i comuni di Montecopiolo e di Sassofeltrio cessano di far parte del collegio Marche 01, di cui alla tabella A allegata al decreto legislativo 7 agosto 2015, n. 122, ed entrano a fare parte del collegio Emilia-Romagna 07, di cui alla medesima tabella A.

6. Gli atti e gli affari amministrativi pendenti, alla data di entrata in vigore della presente legge, presso organi dello Stato costituiti nell'ambito della provincia di Pesaro e Urbino o della regione Marche, e relativi a cittadini e a enti compresi nel territorio dei comuni di cui all'articolo 1, sono attribuiti alla competenza dei rispettivi organi e uffici costituiti nell'ambito della provincia di Rimini o della regione Emilia-Romagna.

7. Per la rimodulazione dei trasferimenti erariali alle province si applica l'articolo 4, comma 9-*bis*, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42.

8. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 3.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

PETIZIONE (N. 326)

PRESENTATA DAI SIGNORI **DANILO GRECHI** ED ALTRI

I signori Danilo Grechi, Filippo Prioli, Fabio Traversi, Massimo Tarducci da Sassofeltrio (Pesaro e Urbino) e numerosi altri cittadini chiedono che non si dia seguito al processo di distacco dal comune di Sassofeltrio dalla regione Marche e alla conseguente aggregazione alla regione Emilia-Romagna.

PETIZIONE (N. 351)

PRESENTATA DAI SIGNORI MAURO BALDACCI ED AL-
TRI

I signori Mauro Baldacci, Fiorenza Pisani, Simone Salucci, Elio Felici, Giorgio Gabrielli, Girolamo Baldacci, Violetta Severini, Giovanni Battista Felici, Alberto Luzi da Montecopiolo (Pesaro e Urbino) e numerosi altri cittadini chiedono che non siano approvati i disegni di legge per il distacco del comune di Montecopiolo dalla regione Marche e la conseguente aggregazione alla regione Emilia-Romagna.

